

All. 1 – Capitolato Speciale di Appalto

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA REGIONE BASILICATA - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO: € 2.172.000,00= IVA ESCLUSA.

CODICE C.I.G.: 506893162F

PARTE I**OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.****ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione di tutte le opere edili ed affini sugli immobili, stabili ed uffici in uso o di proprietà della Regione Basilicata .

ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto posso essere riassunte nel modo seguente, salvo più precise indicazioni che alla consegna dei lavori potranno essere impartite dal Responsabile della Direzione Lavori:

OPERE EDILI ED AFFINI DA IDRAULICO E FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILI, MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI.

• MANUTENZIONE A GUASTO O DI EMERGENZA E CORRENTE NON PROGRAMMATA:

1. Revisione componenti idrico sanitarie;
2. Revisione componenti in legno, ferro, alluminio e PVC;
3. Sostituzione vetri rotti su infissi in genere;
4. Revisione lattonerie in genere;
5. Riparazione elementi di controsoffitto;
6. Riparazione e/o rifacimento di manti impermeabili ed opere complementari;
7. Riparazione manti di coperture in tegole, metalliche e orditure;
8. Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;
9. Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente;

10. Spurghi, pulizie e ripristini reti di scarico e pozzetti;

11. Interventi edili limitati di ripristino spazi interni;

12. Ripristini, rifacimento o nuove tinteggiature e verniciature interne ed esterne.

• MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E CORRENTE PROGRAMMATA:

13. Sostituzione localizzata di componenti idrico sanitarie e condutture;
14. Sostituzione localizzata di componenti degradate in legno, ferro, alluminio, PVC e vetro;
15. Sostituzione lattonerie ammalorate;
16. Sostituzione manti impermeabili degradati ed opere complementari;
17. Sostituzione pavimenti e rivestimenti ammalorati;
18. Rifacimento localizzato di manti di copertura in tegole, metalliche e orditure;
19. Pitturazioni e verniciature localizzate interne e esterne;
20. Pulizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini;
21. Interventi edili limitati per redistribuzione spazi interni;
22. Risanamento localizzato ambientale interno;
23. Rifacimento localizzato di servizi igienici.

• NOLEGGI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SPECIALITA' DIVERSE.

Rientrano altresì tutte quelle opere necessarie alla conservazione ed al buon funzionamento di tutti gli immobili in uso alla Regione Basilicata.

L'appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie affinché le opere richieste esplicitamente dal Responsabile della Direzione Lavori siano completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche.

ART. 3 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI – MODALITÀ DI INTERVENTO

Trattandosi di lavori di Pronto Intervento e/o programmati, le opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione. Esse dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Pertanto il contratto rientra nella fattispecie c.d. di "appalto aperto"

Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Trattandosi di un appalto di manutenzione con interventi a richiesta della Regione, la forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate volta per volta dal Responsabile della Direzione Lavori che fornirà alla ditta appaltante per iscritto le specifiche richieste, e quando lo riterrà strettamente necessario per meglio definire l'oggetto della lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi.

ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E/O IN ECONOMIA

I lavori a misura, le somministrazioni e le economie comprensive di tariffa oraria base maggiorata degli utili e delle spese generali (pari al 26,50 %), saranno soggetti allo sconto percentuale offerta offerto dalla ditta aggiudicataria. I lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o in economia saranno liquidati con applicazione dei prezzi indicati nell'Allegato Elenzo Prezzi Unitari. Relativamente ai lavori in economia, il corrispettivo della sola manodopera sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione nonché dei prezzari e listini ufficiali vigenti; per le forniture di materiali ove non presenti nei prezzari sopra citati, il corrispettivo verrà determinato mediante fattura dei materiali forniti maggiorati del 5 %.

ART. 5 – MEZZI PROVVISORIALI

Fra gli attrezzi o i mezzi provvisoriali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) Le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di 6 m;
- b) Gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
- c) Le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, cunicoli, etc.;
- d) Le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- e) Gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- f) Scalpelli, picconi, martelli ed altro attrezzo in perfetta efficienza;
- g) Steccati;

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisoriali sotto elencati:

- a) Paranchi ed argani di qualunque portata;
- b) Castelli a ruote di qualunque altezza;
- c) Ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a 6 m;
- d) Teloni impermeabili
- e) Piattaforme aeree con operatore.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisoriale ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino, ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisori, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

ART. 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto si configura come contratto aperto, di conseguenza, la ditta si impegna, per ciascuna delle tipologie di opere e di forniture richieste, ad eseguire i lavori fino al raggiungimento dell'importo massimo dei lavori compensati a misura o in economia, per il periodo di quattro anni, pari a complessivi **€ 2.172.000,00 (Euro duemilionicentosestantaduemila/00)**, oltre IVA al 21% di cui:

- lavori edili a misura € 1.920.000,00
- lavori edili in economia € 192.000,00
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 60.000,00

I lavori edili a misura di € 1.920.000,00 sono così distinti:

- a- € 1.120.000,00 di lavori edili relativi a manutenzione di importo per singoli interventi inferiori a 20.000,00 euro **affidati con il criterio della rotazione e miglioramento dell'offerta;**
- b- € 800.000,00 di lavori edili di manutenzione ordinaria/straordinaria di importo superiore a € 20.000,00 **affidati attraverso il rilancio del confronto competitivo tra le 7 ditte parti dell'Accordo Quadro.**

L'importo effettivo dei lavori in favore di ogni singolo affidatario è determinato in base alle necessità di manutenzione degli immobili, ad oggi non prevedibili, e comunque in seguito all'applicazione della migliore percentuale unica di ribasso offerta sul Listino Prezzi Unitari allegato al disciplinare di gara e secondo i criteri stabilito all'art. 3 del disciplinare di gara.

La somma complessiva non è pertanto impegnativa per l'Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in meno a seconda delle effettive proprie esigenze senza che la ditta possa accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta.

ART. 7 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Presso tutti gli immobili di proprietà o in uso alla Regione Basilicata presenti su tutto il territorio regionale e presso la sede dell'Ufficio di Rappresentanza della Regione sita in Roma alla Via Nizza di seguito elencati :

1	Fabbricati ed aree esterne Polo Uffici Regionali di via V. Verrastro - Potenza
2	Uffici di rappresentanza- via Nizza 56 - Roma
3	Vivaio del Basento – Potenza (ambiente – Uff. Foreste)
4	Dip. Infrastrutture e Mobilità - Corso Garibaldi - Potenza
6	Fabbricato via Crispi – Potenza
7	Fabbricato via Messina - Potenza
8	Edificio Uffici - Via A.M. di Francia, 40 - Matera
9	Fabbricato via Cappelluti – Matera
10	Fabbricato via Passarelli - Matera
11	Fabbricati regionali ed aree esterne in loc.tà Pantanello di Metaponto (Mt)
12	Edificio U.A.Z. - Via De Gasperi - Policoro
13	Edificio Uffici - Viale Colombo - Lagonegro

14	Edificio Uffici - Centro Polifunzionale - Senise
15	Edificio U.A.Z. -Piazza Zacchettin - Villa d'Agri
16	Sede Uffici Struttura Progetto - via Roma 10 - Villa d'Agri
17	Edificio Uffici -Via Aldo Moro, 1 - Melfi
18	Vivaio Regionale – Rionero in V.
19	Fabbricati ex Autoparco – viale del Basento Potenza
20	Fabbricati ex Vivalat – viale del Basento - Potenza
21	Fabbricato corso Umberto - Potenza
22	Proprietà reg.li in loc.tà Fiumicello ed Acquafredda - Maratea
23	Proprietà reg.li presso ex Liquichimica – Tito Scalo (Pz)
24	Proprietà reg.li ex CO. META di Metaponto – Bernalda (Mt)
25	Proprietà reg.li ex Latte Rugiada – Scanzano Ionico (Mt)

ART. 8 – DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità della gestione operativa del contratto è dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio U.O. "Manutenzione degli immobili e degli impianti" che coordinerà e gestirà il piano degli interventi.

Per i lavori di importo **sino ad € 20.000,00** si procederà mediante il criterio della rotazione e, pertanto, l'affidamento avverrà secondo i criteri dei lavori in economia mediante sottoscrizione da parte del RUP e della ditta affidataria del – **Modello Affidamento Intervento Manutenzione Edile – (mod. B2)** .

Per **importi al netto dei lavori superiore a 20.000 euro e inferiori a 100.000,00 euro** l'affidamento di ciascun appalto specifico potrà avvenire unicamente a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro. A tale scopo la Regione Basilicata consulterà per iscritto gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, invitando gli stessi a presentare offerta mediante rilancio del ribasso già praticato , tramite Richiesta di Offerta, che conterrà la descrizione dei lavori, i termini e le modalità di esecuzione degli stessi.

L'affidamento avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata che richiama integralmente le condizioni, i termini e le modalità stabilite nel contratto di accordo quadro (mod. B3).

Per l'esecuzione dei lavori, la Regione potrà nominare un Responsabile della Direzione Lavori, che potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi e a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

La Direzione Lavori, salvo diversa indicazione, sarà individuata dalla stazione appaltante.

Il Responsabile della Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare i materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intenda loro affidare.

Egli fornirà all'impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente al Responsabile della Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito a suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori o dal R.U.P..

L'ufficio competente alla gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Provveditorato e Patrimonio – U.O. "Manutenzione degli Immobili e degli impianti".

L'emissione degli ordini a consuntivo saranno inviati e formalizzati dalla struttura predetta. Quest'ultima invierà direttamente gli ordini tramite e-mail o fax.

ART. 9 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dal presente appalto tutte le opere relative alla manutenzione o realizzazione di impianti termici, elettrici, elevatori, di condizionamento, etc, eccetto gli impianti idrico sanitari, le reti idrauliche e le fognature.

ART. 10 – SOPRALLUOGO PREVENTIVO E CONDIZIONI DELL'APPALTO

E' obbligatorio, per presentare offerta economica, effettuare il sopralluogo presso le località oggetto dei futuri interventi, elencate all'art. 7 del presente capitolato, per prendere visione, conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, dei sottoservizi presenti e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi. Il sopralluogo deve essere richiesto via e-mail al R.U.P. dionigi.pastore@regione.basilicata.it come da indicazioni e termini indicati nel bando e nel disciplinare di gara.

Nella fase di esecuzione del contratto, prima di effettuare le singole manutenzioni edili, la ditta è tenuta a prendere visione delle località presso cui gli verrà ordinato di eseguire i lavori secondo il **mod. B2 – Modello Affidamento Intervento Manutenzione Edile per lavori fino a 20.000,00 euro e/o secondo quanto stabilito dallo schema di contratto mod. B3 per i lavori compresi tra 20.000,00 euro e 100.000,00 euro**. L'appaltatore non può, per nessuna ragione, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o aggiunte ai lavori, senza un preciso ordine scritto da parte del Responsabile della Direzione Lavori. Qualora l'appaltatore, dall'alto della sua esperienza e professionalità ritenesse necessario introdurre varianti ai lavori, è obbligato a farlo presente al Responsabile della Direzione Lavori che, se lo riterrà necessario, potrà autorizzare la variante in oggetto. Delle varianti o addizioni ai lavori introdotte senza il preciso ordine scritto del Responsabile della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla stazione appaltante. L'appaltatore può altresì rifiutare di mettere in opera eventuali materiali forniti dall'Amministrazione, qualora li ritenesse scadenti o inadatti alla lavorazione in oggetto. Qualora il Responsabile della Direzione Lavori ritenga che i materiali siano adatti o idonei, l'appaltatore potrà eseguire i lavori con riserva scritta nei modi indicati dal D.M. n.145/2000, e potrà ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Data la particolarità dell'utenza degli stabili, l'appaltatore dovrà eseguire i lavori nei tempi e nei periodi stabiliti dal Responsabile della Direzione Lavori e dall'Amministrazione (Stazione Appaltante).

ART. 11 – ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall'art. 31 del D.M. n. 145/2000.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - DUVRI

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, la S.A. redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

La S.A. , allega al presente CSA (**Allegato 1**), il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire – all'azienda candidata - tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

L'impresa esecutrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovrà comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.P.R. n. 222/2003, strutturato e seconda delle tipologie di intervento che verranno eseguite.

Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo sarà facoltà del R.U.P., laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E NORME ANTINFORTUNISTICHE

La ditta assuntrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, ed in modo particolare dovrà predisporre durante i lavori tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra. Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito.

L'appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Responsabile della Direzione Lavori l'elenco dei macchinari in loro dotazione ed è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente, secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. Il mancato adempimento di tali prestazioni è soggetto ad una penale pari ad € 200,00=.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente Capitolato, sono **a carico dell'appaltatore** i seguenti oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

- a) L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;
- b) Il Responsabile della Direzione Lavori o il personale designato espressamente dal R.U.P., qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento dai luoghi di lavoro di qualsiasi operaio o impiegato della Ditta compreso il rappresentante di cui sopra, e ciò senza che la detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento, e senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi o indennizzi;
- c) Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- d) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- e) Le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- f) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori anche nella veste di organo di collaudo o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento delle operazioni di collaudo;
- g) Le spese per le vie di accesso al cantiere;
- h) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali;
- i) I trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi

cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

CAPITOLO II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Le condizioni e le modalità delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto che si intende stipulare è un contratto "aperto", nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre la Regione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli appalti, i lavori oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di **€ 2.172.000,00** (esclusa I.V.A.) inclusi gli oneri della sicurezza pari a **60.000,00** euro (iva esclusa), non soggetti a ribasso, suddivisi per le singole ditte secondo i criteri stabiliti all'art. 3 del disciplinare di gara, ossia mediante rilancio competitivo tra le ditte aggiudicatrici per importi massimi per singoli lavori fino ad un massimo di **€ 100.000,00** oltre Iva;

Il corrispettivo è comprensivo di quanto previsto e citato nella parte I del presente CSA,

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura o in economia, in riferimento alle opere/lavori e alle forniture effettivamente eseguite e richieste ogni qualvolta il suo credito ammonta a netti **€ 10.000,00** oltre Iva;

Di conseguenza i lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o in economia saranno liquidati con applicazione della migliore percentuale unica di ribasso offerta sul Listino Prezzi Unitari.

L'offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 3 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 cc, primo c..

Per la compensazione in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali, da costruzione, si applica quanto previsto dall'art. 133 commi 5,6,7, 8 del D.Lgs. 163/2006

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di urgenza e/o necessità, si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto; pertanto la consegna dei lavori sarà effettuata subito dopo l'aggiudicazione definitiva sempre con le modalità previste dal codice degli appalti.

ART. 6 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Regione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

La Regione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 90 giorni senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla Regione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Le ditte aggiudicatrici dell'accordo quadro dovranno fornire alla stazione appaltante i seguenti documenti:

1. Elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e fotocopia del libro matricola, in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori.
2. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 7 gg dalla firma del contratto.
3. A richiesta l'appaltatore dovrà trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
4. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi.

La Regione si intende sempre sollevata dall'aggiudicataria da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, e dei loro dipendenti.

ART. 8 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la stazione appaltante e l'Appaltatore e per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, le ditte aggiudicatrici dovranno osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, il D.P.R. n. 380/2001, sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

L'appalto è soggetto all'osservanza delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, anche se non espressamente richiamate, e di tutte le norme e specifiche tecniche che venissero emanate nel corso dell'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento e dei suoi allegati, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e delle norme e delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art 1341, co. 2 e dell'art 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato.

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate da un Ingegnere o Architetto iscritto alla albo professionale.

Il progettista e il direttore dei lavori delle opere strutturali, qualora non nominato dalla stazione appaltante dovrà essere scelto dalla ditta aggiudicataria e ben accetto al Responsabile della Direzione Lavori.

In tal caso l'impresa ha obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione tecnica ai sensi della normativa vigente sul cemento armato firmata da ingegnere o architetto iscritto all'albo, che sarà scelto dall'impresa medesima.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'appaltatore.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "cause sopravvenute-sospensione", "pagamenti e fatturazione", "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 9 – SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte, e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell'art 112 del Regolamento, quali in particolare:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto s'intendono I.V.A. esclusa.

ART. 10 – TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 gg dall'aggiudicazione. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.

ART. 11 – SUBAPPALTI

Le lavorazioni sono subappaltabili ad imprese qualificate in base al D.P.R. n. 34/00.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Regione, alle condizioni stabilite dall'art 118 del codice.

L'appaltatore all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. L'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.

Le imprese appaltatrici devono possedere stessi requisiti e stesse attestazioni richieste all'impresa appaltante.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Regione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Regione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Responsabile della Direzione lavori e il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

La Regione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art 18 co. 3bis, L. 55/90); l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi appaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 12 – CESSIONI

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

ART. 13 – OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate da apposito cartellino e dovranno essere munite di un documento di identificazione. L'assenza dei documenti verrà notificata a cura del Responsabile della Direzione Lavori all'Appaltatore il quale dovrà presentarli entro il giorno successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Responsabile della Direzione Lavori applicherà una penale pari a € 50,00= per ogni addetto che risulta sprovvisto.

La ditta dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.

ART- 14 – OBBLIGHI SPECIALI

L'imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, etc., senza il preventivo consenso del Responsabile della Direzione Lavori.

Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'imprenditore dovesse ricostruire, linee elettriche, condutture acqua, etc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà corrisposto per tale ricostruzione.

Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a regola d'arte.

Prime dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà:

a) segnalare il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo anche la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;

b) Indicare il nominativo della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro ed a firmare la contabilità. Detta persona, se ritenuto necessario, dovrà presentarsi presso gli uffici centrali della Regione con una cadenza non inferiore a tre giorni settimanali, ad orari stabiliti dalla Direzione Lavori stessa, per ricevere gli ordini di lavoro e per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso.

ART. 15 – REPERIBILITÀ

Durante la durata dell'appalto la Ditta Aggiudicatrice ha l'obbligo di eseguire, sugli stabili ed immobili in genere oggetto dell'appalto, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni al patrimonio immobiliare, o i lavori che a giudizio insindacabile del R.U.P. dovranno necessariamente essere eseguiti fuori dagli orari di lavoro dei dipendenti regionali nei giorni feriali e durante l'intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi. Gli interventi potranno essere segnalati all'appaltatore, dal R.U.P. o dal Responsabile della Direzione Lavori.

La Ditta è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per ricevere richieste di intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti.

L'elenco dei referenti giornalieri della Ditta ed il loro recapito telefonico dovrà essere comunicato al Responsabile della Direzione Lavori per le reperibilità relative alla manutenzione degli immobili della Regione nei tempi e secondo le modalità da concordare.

Per tale servizio non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i mezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.

ART. 16 – PENALI

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- La mancata esecuzione del lavoro richiesto per emergenza/urgenza, o ritenuto tale dal responsabile del procedimento o dal responsabile della direzione dei lavori entro le 24 ore successive all'ordine, comporterà una penale che sarà stimata nella misura del 2% sull'importo complessivo del danno arrecato. Si precisa che tale penale non sarà mai inferiore ad € 500,00=.
- La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che opererà nei locali della Regione (secondo quanto previsto dall'art 6 della L 123/07) comporterà una penale pari ad € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista
- La mancata trasmissione della documentazione (elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e fotocopia del libro "Unico" - già libro Matricola -) entro una settimana dalla richiesta, comporterà una penale pari ad € 100,00=
- La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato motivo comporterà una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo. Detta penale verrà trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti.
- La mancata consegna delle certificazioni/bollette di lavoro come richieste allegate al resoconto lavori comporterà una penale pari a € 10,00= per bolletta di lavoro mancante/non consegnata..

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'Art. 6 – parte II del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Regione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Regione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 17 – RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

Così come stabilito dall'art. 4 del C.G.A., l'Appaltatore che non conduce direttamente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona munita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione al Responsabile della Direzione Lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 18 – DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti e gli ordini ricevuti.

Il Responsabile della Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso investito della responsabilità dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e dei danni che potrebbero essere arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi in cantiere.

ART. 19 – CUSTODIA DEI CANTIERI

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

ART. 20 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 7 del D.M. n. 145/2000 e dallo Statuto dei lavoratori, specie per quanto riferito all'articolo 36 dello stesso e a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti di soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Regione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 21 – CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

La consegna dei lavori, per importi compresi tra 20.000,00 euro e 100.000,00 euro, deve avvenire non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del contratto, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 153, 1154,155 e 156 del D.P.R. 207/2010.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene

fissato dal Responsabile della Direzione Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale, l'Ente Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di trattenere la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto come previsto al comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs n° 163/2006;

ART. 22 – DIMINUIZIONE LAVORI

L'importo a base di appalto di cui al precedente art. 2 parte II, deve ritenersi, data la particolare natura dei lavori, unicamente di massima. L'importo dell'appalto potrà variare in meno senza che le imprese aggiudicatrici possano vantare eccezioni di sorta.

ART. 23 – TERMINE PER L'ESECUZIONE

Data la tipologia dei lavori da eseguire, cioè a richiesta del Committente, il termine di esecuzione sarà riferito ad ogni singolo lavoro che la Regione richiederà all'impresa aggiudicataria. Quindi per ogni lavoro commissionato sarà indicato anche il termine di esecuzione dello stesso.

Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei materiali già approvvigionati da parte della ditta esecutrice.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEI LAVORI - NOVAZIONE

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il Responsabile della Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione.

Fuori dai casi previsti nel precedente comma, il Responsabile della Direzione Lavori può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo non spetta all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell'ordinativo per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui l'Ente Appaltante in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro, la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggior tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.

In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'Ente Appaltante può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'Ente Appaltante, o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART. 25 – NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE LAVORI

Tutte le opere in oggetto del presente CSA, anche se di piccola entità, saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente nell'elenco prezzi, ovvero nel caso di lavorazioni che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate, e nel caso di tinteggiature di meno di 6 mq.

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della manodopera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori. Nei lavori in economia sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata sui luoghi di lavoro.

Qualora sia necessario l'impiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale manodopera dovrà essere stabilita in contraddittorio con il Responsabile della Direzione Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto (da parte della Direzione Lavori) di quest'ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accettare l'attendibilità della concordata quantità di manodopera.

Esclusivamente nel caso di lavori in economia l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Le forniture dei materiali verranno liquidate all'Impresa applicando i prezzi opera previsti nell'ELENCO DEI PREZZI UNITARI ed in mancanza su presentazione di fatture d'acquisto maggiorate del 5 % . Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi prezzi nel prezzario di riferimento, saranno concordati nuovi prezzi sulla base di nuove analisi corredate da opportuni preventivi, che devono essere accettati dalla Direzione Lavori .

L'appaltatore è tenuto a presentare al Responsabile della Direzione Lavori, al termine di ogni singolo lavoro, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali attività giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

Data la modesta entità dei lavori i resoconti dei singoli lavori, numerati progressivamente e su bollette di lavoro intestate alla ditta appaltatrice, dovranno riportare una descrizione succinta ed esaustiva dell'intervento effettuato, completa di ore di lavoro a persona per i lavori in economia, o le misure delle lavorazioni, dovranno essere firmati dal direttore dei lavori e dal dipendente dell'impresa aggiudicataria che ha eseguito il lavoro.

Al termine di ogni lavorazione verrà rilasciata copia della bolletta di lavoro lavori alla Regione. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Responsabile della Direzione Lavori applicherà una penale pari a € 10,00= per ogni bolletta di lavoro non consegnata o mancante.

ART. 26 – CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE

L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del Responsabile della Direzione Lavori, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei materiali.

I materiali rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora il Responsabile della Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta delle competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F., ASL, l'impresa dovrà produrre, per i materiali da impiegare, tutti i certificati di omologazione o equivalenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di corretta posa, ed ogni altra dichiarazione richiesta dagli enti indicati.

ART. 27– PAGAMENTO

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report – predisposto dalla ditta appaltatrice – dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l'indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla "LAVORAZIONE" preso dai prezzari da applicare , unitamente al numero della bolletta di lavoro corrispondente, al quanto controfirmato dal responsabile della direzione dei lavori che ha verificato la reale esecuzione delle opere, come da modalità di cui all'art 25 del presenta CSA parte II.

La Regione, in corso d'opera, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività a norma del Capitolato, provvederà a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.

La Regione liquiderà ogni qualvolta il credito dell'impresa per i lavori eseguiti è pari ad € 10.000,00 oltre Iva al netto del ribasso di gara, per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal Responsabile della Direzione Lavori, con le modalità specificate nel presente CSA.

L'ammontare di ogni fattura dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti.

Il pagamento delle fatture emesse avverrà in 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Regione Basilicata – Ufficio Provveditorato e Patrimonio – Via V. Verrastro , 4 – Potenza La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Regione.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato alla capogruppo.

E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Responsabile della Direzione Lavori. Si precisa che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dal Responsabile della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'impresa medesima, la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'impresa esecutrice, l'importo contrattuale, l'impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione al Responsabile della Direzione Lavori.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 18 del C.G.A. Ciascuna fattura sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Responsabile della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l'impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 28 – VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE

Secondo quanto previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro un anno dalla scoperta degli stessi.

ART 29 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

a) € 1.000.000,00= per i rischi di esecuzione

b) € 1.000.000,00= per la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori

Con riferimento al punto a), la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b), la polizza deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, del Responsabile della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

L'appaltatore trasmette al Responsabile della Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

ART. 30 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa, di cui all'articolo precedente, dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art 103, co 3 del DPR 554/99 che tenga indenne la Regione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzioni e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché a danni a terzi.

ART. 31 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro 5 gg da quello dell'avvenimento sotto pena decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del Responsabile della Direzione Lavori.

L'onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

ART. 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore superino il 10% dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs n° 163/2006.

Il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Responsabile della Direzione Lavori, entro 90 gg dall'opposizione dell'ultima riserva sui documenti contabili, una proposta di accordo bonario alla Committente.

In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 gg, l'appaltatore ed il soggetto committente.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. Nel provvedimento motivato di offerta di accordo bonario devono essere indicate le modalità di individuazione delle somme occorrenti, reperite nel programma dei lavori.

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Responsabile della Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire in via amministrativa, nascenti dal presente appalto, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Potenza.

ART. 33 – FALLIMENTO

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

ART 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n° 163/2006, ovvero quando viene accertata, a carico dell'appaltatore, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Regione dispone la risoluzione del contratto di appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Regione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Regione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;

- gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Regione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

ART 35 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'esecutore dei lavori stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Regione.

ART 36 – RECESSO

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell'accordo quadro.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso la Regione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART 37 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto della Regione.

ART 38 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il R.U.P. è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dei lavori e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.